

" JPMorgan Liquidity Funds "

società di investimento a capitale variabile costituita sotto forma di "société anonyme"

sede legale: L-2633 Senningerberg, 6D, Route de Trèves

R.C.S. Luxembourg sezione B numero 25148

*La società è stata validamente costituita con atto ricevuto da Jean-Paul **HENCKS** (Maître), notaio residente a Lussemburgo, in data 9 dicembre 1986, pubblicato sul Mémorial C numero 373 del 23 dicembre 1986.*

*Lo statuto è stato modificato più volte, l'ultima delle quali con atto ricevuto da Henri **HELLINCKX** (Maître), notaio residente a Lussemburgo, in data 24 novembre 2005, pubblicato sul Mémorial C, numero 1397 del 15 dicembre 2005.*

*Lo statuto è stato modificato con atto ricevuto da Carlo **WERSANDT** (Maître), notaio residente a Lussemburgo, in data 25 maggio 2018, con data di efficacia 3 dicembre 2018, pubblicato sul Recueil électronique des sociétés et associés (RESA).*

STATUTO AGGIORNATO

al 3 dicembre 2018

Art. 1. È stata costituita con il presente Atto tra i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero diventare titolari di Azioni emesse a partire da questo momento una società a

responsabilità limitata - société anonyme - configurata come "società d'investimento a capitale variabile" denominata "JPMorgan Liquidity Funds" (la "Società").

Art. 2. La Società è stata costituita per una durata indeterminata.

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento su decisione degli azionisti con delibera conforme alle condizioni richieste per modificare il presente statuto (lo "Statuto"), come prescritto nell'Articolo 26 del medesimo.

Art. 3. L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone in attività liquide a breve termine di alta qualità ammesse dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (il "Regolamento") e dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare qualsiasi misura e svolgere qualsiasi operazione ritenuta utile per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale nella misura massima consentita dal Regolamento e dalla Legge.

Art. 4. La sede legale della Società si trova a Senningerberg, nel Granducato di Lussemburgo. Il Consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio") ha facoltà di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi municipalità del Granducato di Lussemburgo, nel qual caso il Consiglio avrà il potere di emendare lo Statuto al fine di rispecchiare la modifica. Filiali o altri uffici potranno essere costituiti in Lussemburgo o all'estero previa delibera del Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga che si siano verificati o che siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che potrebbero ostacolare le normali attività della Società presso la sua sede legale, ovvero causare difficoltà alle comunicazioni tra la sede e interlocutori all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tale situazione anomala; tale misura temporanea non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

Art. 5. Il capitale della Società sarà pari in qualsiasi momento al patrimonio netto complessivo della Società medesima (il "Valore Patrimoniale Netto") definiti all'Articolo 21 del presente Statuto e sarà rappresentato da azioni prive di valore nominale (le "Azioni").

Il capitale azionario minimo della Società è pari all'equivalente in dollari USA di un milione duecentocinquantamila euro (1.250.000 EUR). Il Consiglio è autorizzato senza

alcuna limitazione a emettere in qualsiasi momento ulteriori Azioni interamente liberate a un prezzo determinato sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto per Azione. Il Consiglio ha la facoltà di delegare a qualsiasi amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, ovvero a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, il potere e il dovere di accettare le sottoscrizioni di dette nuove Azioni, di riscuoterne il pagamento e di provvedere alla loro emissione e consegna.

Le Azioni possono essere, in base alla delibera del Consiglio, di classi differenti e ciascuna classe può qualificarsi, ai sensi di quanto specificato nei documenti di vendita della Società, come un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile a breve termine o standard (congiuntamente definiti come "FCM con NAV Variabile"), un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità a breve termine o un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante a breve termine che investe in debito pubblico, come ammesso dal Regolamento. I proventi dell'emissione di ciascuna classe di Azioni possono essere investiti, in base al precedente Articolo 3, in strumenti finanziari liquidi corrispondenti ad aree geografiche, settori industriali o zone monetarie, ovvero a tipologie specifiche di investimenti ammessi dal Regolamento, e/o con politica di distribuzione specifica e/o strutture delle commissioni specifiche conformemente a quanto determinato di volta in volta dal Consiglio rispetto a ciascuna classe di Azioni.

A scanso di equivoci, il termine "classe di Azioni" utilizzato nel precedente paragrafo deve essere inteso nell'accezione di "comparti" ai sensi dell'articolo 181 della Legge.

Il Consiglio può inoltre decidere di creare, all'interno di ciascuna classe di Azioni, due o più sottoclassi i cui attivi saranno investiti in comune nel rispetto della specifica politica d'investimento della classe corrispondente, ma applicando a ciascuna sottoclasse una specifica struttura delle commissioni di vendita e di rimborso o politica di copertura.

Nel presente Statuto, qualsiasi riferimento a "classe(i)" sarà da intendersi anche in riferimento a "sottoclasse(i)", a meno che il contesto non richieda diversamente.

Il prezzo di offerta e il prezzo a cui saranno riscattate le Azioni, insieme al Valore Patrimoniale Netto per Azione, saranno disponibili su richiesta presso la sede legale della Società.

Art. 6. La Società emetterà Azioni unicamente in forma nominativa. La Società si riserva tuttavia il diritto di emettere certificati azionari globali ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 430-5 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche (la "Legge del 1915").

Alla richiesta di Azioni nominative verranno emessi certificati azionari (nel prosieguo, "Certificati"). Tali Certificati saranno sottoscritti da due Amministratori con la possibilità di facsimile di firma.

La Società ha la facoltà di emettere Certificati temporanei o dichiarazioni di conferma delle Azioni nella forma che sarà di volta in volta determinata dal Consiglio.

Di norma le azioni vengono emesse solo all'accettazione della sottoscrizione. Tale emissione è subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore. L'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle Azioni sono documentate tramite il rilascio di una lettera di conferma. Ferma restando la disposizione condizionale di cui sopra, le Azioni rimarranno in pegno a favore della Società fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore. Le Azioni emesse e il cui corrispettivo non sia stato ancora versato dal sottoscrittore vengono contrassegnate come "non regolate" nel registro degli azionisti (il "Registro") e tale indicazione produce l'iscrizione del pegno nel Registro.

Se la Società o il suo delegato non ricevono il prezzo di acquisto dal sottoscrittore entro la scadenza fissata nei documenti di vendita della Società, ovvero se in qualsiasi momento dopo la ricezione di una richiesta di sottoscrizione, in relazione alle Classi di Azioni il cui regolamento non avviene nello stesso giorno della richiesta di sottoscrizione, la Società viene a conoscenza di un evento di mercato o di un evento che interessa l'investitore e che, a giudizio della Società o del suo delegato, è passibile di determinare una situazione in cui l'investitore non potrà o non vorrà pagare il prezzo di acquisto entro la suddetta scadenza, la Società o il suo delegato avranno diritto, a loro assoluta discrezione, a rimborsare le Azioni, addebitandone i costi al sottoscrittore senza preavviso. La Società o il suo delegato possono altresì fare valere i diritti della Società relativamente al pegno, in qualunque momento e a loro assoluta discrezione, intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dalla Società o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nella Società. Eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dalla Società o dal suo delegato per fare valere i diritti della Società vengono imputati al sottoscrittore dalla Società o dal suo delegato tramite richiesta scritta di compensazione per i danni incorsi dalla Società o dal suo delegato. Nel caso in cui i proventi del rimborso eccedano il prezzo di acquisto e i costi summenzionati, la differenza potrà essere trattenuta dalla Società o dal suo delegato in base agli accordi di volta in volta presi da entrambi. Qualora i proventi del rimborso e gli eventuali importi recuperati dall'investitore siano inferiori al prezzo di acquisto, la

differenza verrà sostenuta dalla Società o dai suoi delegati secondo quanto di volta in volta concordato dagli stessi. Fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle Azioni pertinenti non sono consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra in relazione al pegno e al rimborso delle Azioni per le quali non sia stato percepito il pagamento del prezzo di acquisto, nonché nelle medesime circostanze di cui sopra, la Società può, in alternativa a tale rimborso e nella misura consentita dalla legge, considerare nulla la sottoscrizione e annullare nei suoi registri le Azioni interessate ovvero, laddove tale annullamento dovesse produrre una perdita finanziaria per la Società, recuperare detta perdita valendosi sull'investitore nella maniera sopra descritta.

Le Azioni possono essere emesse all'atto dell'accettazione della sottoscrizione dietro conferimento in natura di attivi ammissibili ai sensi del Regolamento ritenuti idonei dal Consiglio e compatibili con la politica e l'obiettivo d'investimento della relativa classe di Azioni. Tali sottoscrizioni a fronte di conferimenti in natura devono essere valutate in una relazione redatta dai revisori della Società secondo quanto richiesto dalla legge del Lussemburgo. Le spese eventualmente sostenute in relazione a tali conferimenti saranno a carico degli azionisti interessati o di altre parti in base a quanto pattuito dalla Società.

Le richieste di sottoscrizione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nei documenti di vendita della Società.

I pagamenti dei dividendi ai titolari di Azioni nominative saranno versati ai rispettivi indirizzi riportati nel Registro ovvero ad altri indirizzi indicati a tale scopo dagli stessi azionisti.

Tutte le Azioni nominative emesse saranno iscritte nel Registro, che sarà custodito dalla Società o da una o più persone all'uopo designate dalla Società. Nel Registro sarà riportato il nome di ciascun titolare di Azioni, la sua residenza o domicilio eletto e il numero di Azioni in suo possesso. Ogni trasferimento e trasmissione di un'Azione nominativa sarà iscritto nel Registro.

Il trasferimento di Azioni nominative sarà effettuato tramite consegna alla Società o a un suo rappresentante nominato del Certificato o dei Certificati unitamente agli altri strumenti di trasferimento richiesti dalla stessa Società o dal suo rappresentante nominato, ovvero mediante dichiarazione scritta di trasferimento da iscriversi nel Registro, datata e

sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero da rispettivi rappresentanti muniti di idonei poteri per agire per loro conto.

Nel caso delle Azioni nominative la Società dovrà considerare la persona a nome della quale le Azioni sono registrate nel Registro quale proprietaria delle Azioni a tutti gli effetti.

Tutti gli azionisti iscritti nel Registro devono fornire alla Società un indirizzo che verrà annotato nel medesimo; gli azionisti che hanno acconsentito individualmente alle notifiche via e-mail dovranno fornire anche un indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui l'azionista non fornisca detto indirizzo, la Società potrà consentire di farne menzione nel Registro e l'indirizzo s'intenderà essere presso la sede legale della Società o presso altro indirizzo che la Società potrà di volta in volta determinare, sino alla comunicazione alla Società di un diverso indirizzo. Ferme restando le disposizioni di cui all'Articolo 11 del presente Statuto, l'azionista avrà la facoltà di variare in qualsiasi momento l'indirizzo riportato nel Registro per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, o presso qualsiasi altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi da parte della Società possono essere inviati agli azionisti agli indirizzi iscritti nel Registro. Gli azionisti che abbiano prestato il loro consenso potranno ricevere tutti gli avvisi via e-mail.

Qualora il pagamento effettuato da un sottoscrittore porti all'emissione di una frazione di Azione, il soggetto avente diritto a tale frazione non avrà alcun diritto di voto relativamente alla stessa. Tuttavia, nel rispetto delle condizioni determinate dalla Società per il calcolo delle frazioni, avrà il diritto di ricevere dividendi o altre distribuzioni in misura proporzionale.

Qualora un azionista sia in grado di dimostrare alla Società che il proprio Certificato sia stato smarrito o distrutto, su richiesta dell'azionista medesimo potrà essere emesso un Certificato sostitutivo alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società (ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, ma senza esclusione di altre forme di garanzia). Tale Certificato sarà emesso in sostituzione di un Certificato smarrito solo a condizione che la Società sia soddisfatta al di là di ogni ragionevole dubbio del fatto che l'originale sia andato distrutto e, comunque, solo in conformità a tutte le normative vigenti.

All'atto dell'emissione di un nuovo Certificato, sul quale sarà indicato che si tratta di un Certificato sostitutivo, il Certificato azionario originale così sostituito si intenderà annullato.

Eventuali Certificati deteriorati potranno essere sostituiti da nuovi Certificati su disposizione della Società. I Certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e saranno immediatamente annullati.

La Società, a propria discrezione, potrà addebitare ai detentori i costi del Certificato sostitutivo nonché tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del Certificato originale.

Art. 7. Il Consiglio avrà il potere di (i) rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di Azioni; (ii) procedere al rimborso forzoso delle partecipazioni esistenti; (iii) imporre le restrizioni; oppure (iv) richiedere le informazioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna Azione sia acquistata o detenuta (direttamente o indirettamente) (a) da "Soggetti statunitensi" nell'accezione di cui all'Articolo 8 del presente Statuto, (b) da soggetti che violano la legge, i regolamenti o le disposizioni di qualsivoglia paese o autorità governativa, o (c) da qualsiasi persona in circostanze che secondo il Consiglio o i suoi delegati possono far sì che la Società o i suoi delegati siano soggetti a imposte o sanzioni, penali, oneri o altri svantaggi (pecuniari, amministrativi o operativi) cui la Società o i suoi delegati non sarebbero stati altrimenti soggetti o che possono ledere in altro modo gli interessi della Società o (d) da qualsiasi soggetto la cui partecipazione azionaria sia talmente concentrata da mettere potenzialmente a repentaglio la liquidità della Società o di una delle sue Classi di azioni, o (e) da qualsivoglia soggetto che possa aver superato gli eventuali limiti applicabili alla detenzione di Azioni ("Persona Vietata").

A tal fine la Società può:

a) rifiutare di emettere Azioni o di registrarne il trasferimento, laddove ritenga che tale emissione o registrazione attribuisca o possa attribuire la titolarità effettiva di dette Azioni a una Persona Vietata; e

b) richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto la registrazione del trasferimento di Azioni nel Registro, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di accertare se la titolarità effettiva delle relative Azioni spetti o possa spettare a una Persona Vietata;

c) ove la Società ritenga che una Persona Vietata, da sola o congiuntamente ad altri soggetti, abbia l'effettiva titolarità di Azioni, acquistare forzatamente da tale azionista tutte le Azioni da quest'ultimo detenute, con le seguenti modalità:

(i) la Società invierà all'azionista che risulterà dal Registro quale titolare delle Azioni da acquistare, una comunicazione (di seguito definita "Avviso di acquisto") contenente l'indicazione delle Azioni da acquistare, il prezzo da pagare per tali Azioni e il luogo ove il relativo prezzo d'acquisto sarà pagabile. L'avviso di acquisto sarà recapitato all'azionista a mezzo di lettera raccomandata prepagata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro. L'azionista sarà tenuto a consegnare immediatamente alla Società il Certificato o i Certificati corrispondenti alle Azioni specificate nell'Avviso di Acquisto. Subito dopo la chiusura della giornata lavorativa della data indicata nell'Avviso di Acquisto, l'azionista destinatario dell'avviso cesserà di essere il titolare delle Azioni oggetto di tale avviso e il suo nome sarà cancellato dal Registro, fermo restando, tuttavia, che le Azioni rappresentate da detti certificati non saranno annullate.

(ii) il prezzo al quale le Azioni oggetto di un Avviso di acquisto saranno acquistate (qui di seguito "il Prezzo di acquisto") sarà equivalente al prezzo di rimborso determinato ai sensi dell'Articolo 20 del presente Statuto.

(iii) il pagamento del Prezzo di acquisto sarà effettuato a favore del titolare di tali Azioni nella valuta della rispettiva classe, fatti salvi i periodi di restrizione ai relativi scambi valutari, e sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'Avviso di acquisto) che provvederà a versarlo al titolare dietro consegna del Certificato o dei Certificati relativi alle Azioni oggetto di tale avviso. Dal momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un diritto sulle Azioni oggetto dell'Avviso di acquisto non potrà più farlo valere, né potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società o dei suoi beni, fatto salvo il diritto del soggetto che risulti essere proprietario delle Azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna del Certificato o dei Certificati in conformità a quanto sopra indicato.

(iv) l'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in alcun caso essere contestato né invalidato a motivo dell'insufficienza della prova della proprietà delle Azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva di Azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla Società alla data dell'Avviso di acquisto, alla sola condizione che, in qualsiasi caso, la Società abbia esercitato tali poteri in buona fede; e

d) rifiutare di riconoscere, nel corso di qualsiasi assemblea degli azionisti della Società, il diritto di voto ad una Persona vietata.

Qualora un soggetto si renda conto di detenere o possedere Azioni in violazione del presente Articolo, dovrà informarne immediatamente la Società per iscritto.

Art. 8. Nel presente Statuto, il termine "Soggetto Statunitense" ha il significato di volta in volta deciso dal Consiglio e specificato nei documenti di vendita della Società. Tale definizione si baserà sulla Regulation S e successive modifiche dello United States Securities Act del 1933, come modificato, o su qualsiasi altro regolamento o legge che dovesse entrare in vigore negli Stati Uniti d'America.

Il Consiglio ha facoltà di emendare o chiarire periodicamente il suddetto significato.

Laddove risulti che un azionista o un titolare effettivo di una classe di Azioni con criteri di ammissibilità specifici (secondo quanto deciso dal Consiglio e specificato nei documenti di vendita della Società) non soddisfi tali criteri, la Società ha la facoltà di procedere al rimborso delle Azioni interessate notificando all'Azionista tale rimborso ovvero alla conversione delle predette Azioni in Azioni di una classe per la quale l'azionista sia idoneo (a condizione che esista una classe di azioni con caratteristiche simili per quanto, a scanso di equivoci, non necessariamente in termini di commissioni e spese a carico di tale Classe di Azioni) dando comunicazione di tale conversione all'azionista interessato.

Laddove a un azionista vengano richieste maggiori informazioni nell'ambito di procedure antiriciclaggio o simili, secondo quanto illustrato in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società, la Società può decidere di sospendere le eventuali richieste di trasferimento e il pagamento dei proventi delle eventuali richieste di rimborso già elaborate, senza maturazione di interessi, fino a che tale richiesta di informazioni non sarà stata evasa.

Art. 9. Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Le risoluzioni di tale assemblea saranno vincolanti per tutti gli azionisti.

Art. 10. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società, o in qualsiasi altra sede in Lussemburgo indicata nell'avviso di convocazione, l'ultimo venerdì del mese di aprile alle ore 11:00. Qualora il giorno indicato non sia un giorno lavorativo in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo seguente in Lussemburgo.

Nei limiti consentiti dalla legge e in conformità alle condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in una data, a un'ora o in un luogo diversi rispetto a quelli indicati nel primo capoverso di questo articolo, come deliberato dal Consiglio.

Nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea generale annuale può inoltre essere convocata all'estero, a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Le altre assemblee degli azionisti di una o di tutte le classi di azioni possono tenersi nel giorno e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Se non diversamente previsto nel presente Statuto, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società si faranno nel rispetto del quorum e delle tempistiche di legge.

Ciascuna Azione attribuisce un solo voto, fatte salve le limitazioni imposte dal presente Statuto. Un azionista può intervenire in sede di assemblea degli azionisti nominando un altro soggetto quale suo delegato per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo in grado di provare tale nomina.

Il Consiglio può sospendere il diritto di voto di un azionista che a suo giudizio non rispetta gli obblighi previsti dallo Statuto e dagli eventuali documenti (ivi compresi i moduli di sottoscrizione) che sanciscono i suoi obblighi nei confronti della Società e/o degli altri azionisti. Gli azionisti possono decidere (di persona) di non esercitare i propri diritti di voto su una parte ovvero sulla totalità delle loro azioni, sia a titolo transitorio che indefinitamente. Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti vengano sospesi conformemente a questo punto, detti azionisti riceveranno l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee generali e potranno partecipare a tali riunioni ma le loro Azioni non verranno conteggiate per determinare il raggiungimento dei requisiti in termini di quorum e di maggioranza. Verrà stilato un elenco dei partecipanti in occasione di tutte le assemblee generali.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, le assemblee degli azionisti regolarmente convocate deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non includono i voti relativi alle Azioni di azionisti che non hanno partecipato alla votazione, che si sono astenuti o che hanno reso un voto in bianco o nullo.

Il Consiglio ha la facoltà di stabilire tutte le altre condizioni che debbano venire soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare alle assemblee.

Art. 11. Gli azionisti si riuniranno previa comunicazione trasmessa dal Consiglio ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati a un'assemblea degli azionisti, e ove dichiarino di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta anche in assenza di convocazioni o di pubblicità.

Nella misura consentita da e in conformità alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, le convocazioni delle assemblee generali degli azionisti possono specificare che il quorum e la maggioranza previsti per l'assemblea in questione verranno determinati con riferimento alle Azioni emesse e in circolazione a una determinata data e ora precedente l'assemblea ("Data di Registrazione"), e il diritto degli azionisti di partecipare all'assemblea generale ed esercitare i diritti di voto associati alle loro Azioni verrà determinato con riferimento alle Azioni detenute dagli azionisti in questione alla Data di Registrazione.

Se l'obbligo di pubblicazione non è richiesto a norma di legge, le convocazioni agli azionisti possono essere recapitate a mezzo di raccomandata o secondo le altre modalità previste dalla legge applicabile. Inoltre, agli azionisti che abbiano prestato il loro consenso esplicitamente e di persona, l'avviso di convocazione può essere recapitato via e-mail, per posta ordinaria, per corriere o secondo tutte le altre modalità consentite dalla legge (le "modalità alternative").

Gli azionisti che abbiano acconsentito a utilizzare la posta elettronica come modalità alternativa di convocazione sono tenuti a fornire i loro indirizzi e-mail alla Società entro quindici (15) giorni dalla data dell'assemblea generale.

Qualora un azionista abbia accettato di ricevere gli avvisi di convocazione via e-mail ma non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica alla Società, si riterrà che tale azionista abbia escluso tutte le modalità di convocazione alternative alla posta raccomandata, alla posta ordinaria e ai servizi di spedizione.

Gli azionisti hanno facoltà di cambiare il proprio indirizzo o indirizzo e-mail ovvero revocare il consenso alle modalità di convocazione alternative a condizione che la Società riceva tale revoca o i nuovi dati di contatto entro quindici (15) giorni dalla data dell'assemblea generale. Il Consiglio è autorizzato a richiedere la conferma dei nuovi dati di contatto inviando una raccomandata o una e-mail, a seconda dei casi, al nuovo indirizzo postale o e-mail. Se l'azionista non conferma i suoi nuovi dati di contatto, il Consiglio sarà autorizzato a inviare le convocazioni successive utilizzando i dati di contatto precedenti.

Il Consiglio è libero di determinare le modalità più appropriate di convocazione degli azionisti a un'assemblea degli azionisti e può decidere caso per caso a seconda delle modalità di comunicazione alternative accettate dai singoli investitori individualmente. Il Consiglio può, per una stessa assemblea generale, convocare via e-mail gli azionisti che hanno fornito per tempo il proprio indirizzo e-mail e convocare invece per posta o corriere tutti gli altri azionisti che hanno accettato tali modalità alternative.

Art. 12. L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio composto da almeno tre membri, che non dovranno essere necessariamente azionisti della Società. Tali membri dovranno essere eletti per un mandato rinnovabile non superiore ai sei anni. Gli amministratori saranno eletti dagli azionisti in sede di assemblea generale degli azionisti, che ne stabilirà il numero, la remunerazione e la durata del mandato.

Gli amministratori saranno eletti dalla maggioranza semplice dei voti espressi.

Tutti gli amministratori possono essere rimossi con o senza giusta causa o sostituiti in qualsiasi momento mediante delibera approvata in sede di assemblea generale. Qualora una carica di amministratore divenga vacante in seguito a decesso, pensionamento, o per altro motivo, un altro amministratore potrà essere nominato, nelle modalità previste dalla legge, a ricoprire la carica vacante, sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 13. Il Consiglio potrà nominare tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente. Potrà altresì nominare un segretario, che non dovrà essere necessariamente un amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate dal Presidente o da due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti saranno presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, l'assemblea o il Consiglio potranno nominare, a maggioranza dei voti dei presenti, un'altra persona, che ricoprirà funzioni di presidente pro tempore.

Tutti gli amministratori riceveranno un avviso scritto di convocazione di tutte le riunioni del Consiglio con un preavviso di almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura sarà fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

È possibile rinunciare all'invio di tale avviso di convocazione mediante consenso trasmesso per iscritto, a mezzo fax o qualsiasi altra modalità elettronica che attesti tale rinuncia. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti su delibera del Consiglio, non sarà necessario l'invio dell'avviso di convocazione.

Gli amministratori potranno farsi rappresentare in una riunione del Consiglio mediante delega conferita ad un altro amministratore per iscritto, a mezzo fax o con qualsiasi altra modalità elettronica che attesti tale nomina. Gli amministratori potranno altresì esprimere il proprio voto per iscritto, a mezzo fax o qualsiasi altra modalità elettronica che attesti tale voto.

Fatto salvo quanto enunciato di seguito, per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio è necessaria la presenza alle riunioni della maggioranza degli amministratori (anche per conferenza telefonica), di persona o per delega. Le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati all'assemblea.

Ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza, gli amministratori che prendano parte a una riunione del Consiglio tramite teleconferenza o altro sistema di telecomunicazione che ne consenta l'identificazione verranno considerati presenti. Tale sistema dovrà soddisfare determinate caratteristiche tecniche in grado di garantire una partecipazione efficace alla riunione del Consiglio, le cui delibere dovranno essere disponibili online senza soluzione di continuità. Le riunioni del Consiglio tenute a distanza mediante tale sistema di comunicazione si considereranno svolte presso la sede legale della Società.

Gli amministratori possono inoltre adottare una deliberazione circolare all'unanimità, attraverso l'espressione del consenso di ciascun amministratore su uno o più strumenti identici mediante comunicazione scritta, a mezzo telex, telegramma o fax (in ciascuno di detti casi con conferma scritta) che costituiranno nella loro totalità idonei verbali a dimostrazione di tale deliberazione.

Di volta in volta, il Consiglio può nominare i funzionari della Società, compreso un direttore generale ed eventuali vice direttori generali, segretari aggiunti o altri funzionari ritenuti necessari all'operatività e alla gestione della Società. Tutte le predette nomine potranno essere in qualsiasi momento revocate dal Consiglio. I dirigenti non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo diversamente indicato nel presente Statuto, hanno i poteri e le funzioni attribuite loro dal Consiglio.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri relativi alla conduzione della gestione e degli affari giornalieri della Società e la sua facoltà di intraprendere azioni in applicazione della politica e dell'oggetto sociale a persone fisiche o giuridiche, anche esterne al Consiglio.

Art. 14. I verbali di tutte le riunioni del Consiglio e dell'assemblea generale degli azionisti saranno firmati dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal presidente pro tempore che abbia presieduto tale riunione.

Copie o estratti di siffatti verbali, da presentare eventualmente in giudizio o in altra sede, saranno firmati dal Presidente o dal segretario ovvero da due amministratori.

Art. 15. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per eseguire tutti gli atti necessari od opportuni per l'adempimento dell'oggetto sociale. Tutti i poteri non espressamente conferiti

per legge o in forza del presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti competono al Consiglio.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri relativi alla conduzione della gestione e degli affari giornalieri della Società e la sua facoltà di intraprendere azioni in applicazione della politica e dell'oggetto sociale a persone fisiche o giuridiche, anche esterne al Consiglio, ma sotto la sua supervisione.

Il Consiglio, in base al principio della ripartizione dei rischi, ha facoltà di determinare la politica e le strategie d'investimento della Società e la linea di condotta del management e delle attività imprenditoriali della Società, con le limitazioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio ai sensi del Regolamento e della Parte I della Legge.

Il Consiglio può decidere di effettuare gli investimenti della Società (i) in strumenti del mercato monetario ammessi o scambiati in un mercato regolamentato ai sensi della Legge, (ii) in strumenti del mercato monetario scambiati in un altro mercato di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nella borsa valori di qualsiasi altro Paese di Europa, Asia, Oceania, Australia, America Settentrionale, America Centrale e America Meridionale nonché Africa o scambiati in un altro mercato regolamentato di Paesi di cui al punto (iii), a condizione che tale mercato operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico, e (iv) in qualsiasi altro strumento del mercato monetario o altro attivo, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cartolarizzazioni, asset-backed commercial paper, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati, contratti di pronti contro termine attivi e passivi e quote di altri fondi comuni del mercato monetario ("FCM") nei limiti stabiliti dal Consiglio in conformità al Regolamento, alla Legge e altre norme vigenti e riportati nei documenti di vendita della Società.

Il Consiglio può decidere di investire più del 5% e fino al 100% del patrimonio di ogni classe di Azioni della Società in diversi strumenti del mercato monetario emessi o garantiti, separatamente o congiuntamente, dall'Unione Europea, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati Membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, dal Fondo Europeo per gli Investimenti, dal Meccanismo Europeo di Stabilità, dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, da un'autorità centrale o da una banca centrale di uno Stato che non è membro dell'Unione Europea, se ritenuto accettabile dall'autorità di vigilanza lussemburghese e riportato nei documenti di vendita della Società, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Banca dei Regolamenti Internazionali o da qualsiasi altra organizzazione o istituzione finanziaria internazionale pertinente di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea (di seguito "Entità") a condizione che, nel caso in cui la Società decida di adottare tale misura, la Società detenga per conto della classe interessata strumenti del mercato monetario di almeno sei diverse emissioni di uno stesso emittente e limiti l'investimento in strumenti del mercato monetario di una stessa emissione del medesimo emittente al 30% massimo del patrimonio totale di tale classe.

Per finalità di copertura dalle variazioni dei tassi di interesse o dai rischi di cambio intrinseci in altri investimenti della Società, il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge, e/o strumenti finanziari derivativi negoziati sul mercato dei prodotti fuori borsa (over-the-counter) a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia costituito da tassi di interesse, tassi di cambio o valute nonché indici rappresentativi di una di queste categorie.

Nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili del Lussemburgo, e in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di vendita della Società, ciascuna classe di Azioni può investire in altre classi di Azioni.

Salvo diversa indicazione nei documenti di vendita della Società, quest'ultima non investirà più del 10% del patrimonio di una classe in FCM nell'accezione di cui al Regolamento.

Art. 16. Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa saranno modificati o invalidati a motivo del fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse personale in, o ricoprano funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente di detta altra società o impresa. Qualsiasi amministratore o dirigente della Società che ricopra funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente presso qualsiasi altra società o impresa con cui la Società sottoscriva un contratto o intrattenga relazioni d'affari, non potrà, in ragione di tale legame con detta altra società o impresa, essere precluso dalla possibilità di valutare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tale contratto o relazione d'affari.

Qualora un amministratore o dirigente della Società abbia un interesse personale, finanziario e conflittuale, diretto o indiretto, in qualsiasi transazione della Società, dovrà dare comunicazione al Consiglio di tale interesse conflittuale e non potrà discutere o votare

in merito a tale transazione, la quale dovrà essere comunicata, specificando l'interesse dell'amministratore o del dirigente nella stessa, alla successiva assemblea generale degli azionisti. Tale disposizione non si applica laddove la decisione del Consiglio attenga alle operazioni correnti effettuate in circostanze normali.

Se a causa di un conflitto di interesse il quorum richiesto ai sensi del presente Statuto per deliberare e votare validamente su un argomento all'ordine del giorno non venisse raggiunto, il Consiglio può decidere di trasferire la decisione su tale punto a un'assemblea degli azionisti.

Il termine "interesse personale", quale è utilizzato nel presente Articolo, non comprende eventuali interessi posti in essere solo per il fatto che la questione, posizione o transazione coinvolge JPMorgan Chase & Co. o una delle sue società affiliate dirette o indirette, ovvero qualsiasi altra società o entità che sarà determinata di volta in volta dal Consiglio a sua discrezione.

Art. 17. La Società si impegna a indennizzare tutti i suoi amministratori o dirigenti e i rispettivi eredi, esecutori e amministratori, per le spese ragionevolmente sostenute in relazione a tutte le azioni, cause o procedimenti legali che li abbiano visti coinvolti per il fatto di essere o essere stati amministratori o dirigenti della Società, ovvero, su richiesta della Società, di qualsiasi altra persona giuridica di cui la Società sia azionista o creditore e dalla quale essi non hanno diritto a essere indennizzati, salvo in relazione alle questioni rispetto alle quali vengano giudicati responsabili in via definitiva in tali azioni, cause o procedimenti legali di dolo o colpa grave; in caso di transazione, l'indennizzo verrà riconosciuto solo in relazione alle questioni oggetto della transazione rispetto alle quali i legali della Società avranno confermato alla Società che il soggetto da indennizzare non ha commesso tale violazione. Il predetto diritto al risarcimento non esclude altri diritti in capo al soggetto.

Art. 18. La Società è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma congiunta di un amministratore e di un procuratore debitamente autorizzato, ovvero in qualsiasi altro modo che sarà determinato da una deliberazione del Consiglio.

Art. 19. La conduzione della Società e la sua situazione finanziaria, con particolare riguardo ai libri contabili, saranno affidati alla supervisione di uno o più revisori che dovranno rispondere ai requisiti della legge lussemburghese in termini di onorabilità ed esperienza professionale e che dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla Legge. I revisori dovranno essere eletti dall'assemblea generale annuale degli azionisti e resteranno

in carica sino alla successiva assemblea generale degli azionisti e alla nomina di validi successori.

Art. 20. Come stabilito più specificamente di seguito, la Società avrà la facoltà di acquistare le proprie Azioni in qualsiasi momento, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli azionisti potranno richiedere alla Società il riscatto di tutte le loro Azioni o di una parte delle stesse e la Società procederà al rimborso di tali Azioni, nel rispetto delle limitazioni di legge e di quanto disposto nel presente Statuto, e fatti salvi eventi che possano dare luogo alla sospensione con riferimento all'Articolo 22 del presente Statuto.

Tutte le richieste di questo tipo dovranno essere presentate dall'azionista per iscritto (ove, a tale scopo, potrà intendersi anche la trasmissione della richiesta a mezzo fax, successivamente confermata per iscritto) o mediante qualsiasi altra modalità elettronica ritenuta idonea dalla Società, presso la sede legale della Società ovvero, ove la Società decida in tal senso, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica dalla stessa nominata quale suo conservatore del registro e agente per i trasferimenti, unitamente alla consegna del Certificato o dei Certificati eventuali per tali Azioni in idoneo formato e corredati da un adeguato documento attestante l'avvenuto trasferimento o la cessione.

I rimborsi saranno corrisposti nella valuta della rispettiva classe di Azioni entro dieci giorni lavorativi per le banche successivi al Giorno di Valutazione applicabile, a condizione che eventuali Certificati siano regolarmente pervenuti alla Società o al rispettivo conservatore del registro e agente per i trasferimenti per procedere all'annullamento.

Il Consiglio potrà, relativamente a qualsiasi classe di Azioni della Società, prolungare il termine previsto per il pagamento dei rimborsi del periodo necessario a incassare i proventi della vendita di investimenti, in presenza di ostacoli dovuti a normative sul controllo dei cambi o ad analoghi vincoli sui mercati in cui sia investita una quota sostanziale degli attivi attribuibili a tali classi di Azioni.

Il Consiglio potrà inoltre, per qualsiasi classe di Azioni, stabilire un periodo di preavviso che dovrà essere rispettato per la presentazione delle richieste di riscatto. Il termine previsto per il pagamento dei rimborsi di qualsiasi classe di Azioni della Società ed eventuali periodi di preavviso stabiliti saranno pubblicati nei documenti di vendita della Società stessa.

Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Patrimoniale Netto della relativa classe di Azioni, previa deduzione di eventuali commissioni di negoziazione, su decisione del Consiglio, e di qualsiasi altra commissione (inclusa una commissione di rimborso) eventualmente indicata nei documenti di vendita della Società. Con riferimento a fondi

comuni monetari con valore patrimoniale netto a bassa volatilità a breve termine e a fondi comuni monetari con valore patrimoniale netto costante a breve termine che investono in debito pubblico e secondo quanto ulteriormente descritto nei documenti di vendita della Società, il Consiglio può decidere di dedurre una commissione di liquidità da tale prezzo di rimborso nelle circostanze previste nell'Articolo 34 del Regolamento. Il relativo prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto sarà deciso dal Consiglio. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 22 del presente Statuto nel Giorno di Valutazione applicabile. Tuttavia, se il Consiglio applica una Politica del NAV Costante (come di seguito definita), il Consiglio può decidere di consentire, in conformità a quanto indicato nei documenti di vendita della Società, il pagamento infragiornaliero di richieste di rimborso nell'arco di un Giorno di Valutazione Singola del NAV (come di seguito definito) prima del calcolo del valore patrimoniale netto costante in quel Giorno di Valutazione Singola del NAV, purché il Consiglio o il suo delegato ritengano che siano stati implementati meccanismi di controllo idonei a garantire l'assenza di problemi di liquidità, perdite di capitale o eventi di credito, nell'immediato o in futuro, in grado di incidere sul livello atteso del valore patrimoniale netto costante di quel Giorno di Valutazione Singola del NAV.

I proventi dei riscatti potranno essere corrisposti anche per mezzo di un pagamento in natura di titoli o di altri attivi detenuti dalla Società, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento nei confronti di tutti gli azionisti.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie Azioni di una classe in Azioni di un'altra classe al rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle Azioni delle relative classi, fermo restando che il Consiglio ha la facoltà di imporre limitazioni o divieti riguardo, inter alia, la conversione o la periodicità delle conversioni, e può subordinare la conversione al pagamento di una commissione che sarà specificata nei documenti di vendita.

Qualora le richieste di rimborso e/o conversione ricevute per una classe di Azioni o in un particolare Giorno di Valutazione superino una determinata percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di quella classe, che sarà fissata di volta in volta dal Consiglio e comunicata nei documenti di vendita della Società, il Consiglio ha la facoltà di rinviare tali richieste di rimborso e/o conversione al successivo Giorno di Valutazione, come più diffusamente indicato nei documenti di vendita della Società.

Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio, il riscatto o la conversione da parte di un solo azionista non potrà essere di importo inferiore a quello della partecipazione minima (o suoi equivalenti) determinata di volta in volta dallo stesso Consiglio.

Qualora il riscatto o la conversione o la vendita di Azioni riduca il valore delle partecipazioni di un solo azionista in Azioni di una classe al di sotto della partecipazione minima che il Consiglio avrà determinato di volta in volta, si intenderà che detto azionista abbia chiesto il riscatto o la conversione, secondo i casi, di tutte le sue Azioni di tale classe.

La Società o i suoi delegati possono istituire procedure di autenticazione tese a ottemperare alle leggi e ai regolamenti vigenti o ad attenuare il rischio di errore e frode per la Società, i suoi delegati o gli azionisti secondo quanto descritto in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società. L'elaborazione delle istruzioni di pagamento potrebbe venire differita fino all'avvenuta esecuzione di dette procedure.

Il Consiglio può decidere di liquidare una classe di Azioni il cui Valore patrimoniale netto risulti inferiore a una soglia determinata dal Consiglio e comunicata nei documenti di vendita della Società, ovvero qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa alla classe in questione giustifichi tale liquidazione o ancora laddove le leggi e i regolamenti applicabili alla Società o a una qualsiasi delle sue classi o sottoclassi lo giustifichino, ovvero nell'ottica di una razionalizzazione economica o se fosse nell'interesse degli azionisti. La decisione della liquidazione sarà notificata o pubblicata, a seconda dei casi, dalla Società prima della data dell'effettiva liquidazione. Tale notifica o pubblicazione specificherà le ragioni della liquidazione e le relative procedure. Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio negli interessi degli azionisti o per assicurare loro un trattamento equo, i titolari di Azioni della classe in questione potranno continuare a richiederne il rimborso o la conversione gratuitamente. I proventi che non è stato possibile distribuire ai rispettivi beneficiari dopo la chiusura della liquidazione della classe rimarranno in deposito presso la Caisse de Consignation per conto dei beneficiari.

Nelle stesse circostanze di cui sopra, il Consiglio può decidere di chiudere una sottoclasse mediante fusione con un'altra sottoclasse della medesima classe di Azioni o di un'altra classe di Azioni ovvero di un altro OICVM. Tale decisione sarà notificata o pubblicata a seconda dei casi con le stesse modalità indicate al precedente punto. Inoltre, la notifica o pubblicazione conterrà le informazioni relative alla nuova classe.

Nelle stesse circostanze di cui sopra, il Consiglio può decidere la riorganizzazione di una classe di Azioni mediante divisione in due o più classi di Azioni, accorpamento o

frazionamento di Azioni. Tale decisione dovrà essere notificata o pubblicata, a seconda dei casi, prima della data di entrata in vigore della riorganizzazione.

Le decisioni sopra menzionate possono essere prese anche in sede di assemblea degli azionisti di una singola classe o sottoclasse di Azioni; tale assemblea non richiederà alcun quorum e la decisione verrà presa con la maggioranza semplice dei voti espressi.

La fusione di una classe di Azioni dovrà essere deliberata dal Consiglio a meno che il Consiglio non decida di sottoporre la decisione relativa alla fusione a un'assemblea degli azionisti della classe di Azioni interessata. Per questa assemblea non è richiesto alcun quorum, e le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di fusione di una o più classi di Azioni in un altro OICVM a seguito della quale la Società cessa di esistere, la fusione dovrà essere deliberata in sede di assemblea degli azionisti, nella quale non sarà richiesto il quorum e si delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Troveranno inoltre applicazione le disposizioni relative alle fusioni tra OICVM previste dalla Legge e dagli eventuali regolamenti attuativi (attinenti segnatamente alla notifica agli azionisti interessati).

Le richieste di rimborso e di conversione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nei documenti di vendita della Società.

Art. 21. Il giorno in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto per Azione è detto "Giorno di Valutazione". Il Consiglio potrà decidere che si proceda alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione una volta al giorno ("Giorno di Valutazione Singola del NAV") o, per FCM con NAV Variabile, più volte durante lo stesso giorno ("Giorno di Valutazione Multipla del NAV").

In caso di Giorno di Valutazione Multipla del NAV, la sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione in qualsiasi momento durante detto Giorno di Valutazione Multipla del NAV non invaliderà i precedenti Valori Patrimoniali Netti per Azione determinati nel medesimo Giorno di Valutazione Multipla del NAV né le operazioni di sottoscrizione, rimborso o conversione effettuate sulla base di tali Valori Patrimoniali Netti per Azione precedenti.

Il Consiglio potrà decidere di applicare una politica di Valore Patrimoniale Netto Costante per Azione ("Politica del NAV Costante"), come più diffusamente descritta nei documenti di vendita della Società, dichiarando giornalmente come dividendo tutti o sostanzialmente tutti i proventi netti degli investimenti, in modo tale da mantenere il Valore Patrimoniale Netto per Azione costantemente pari a un importo determinato dal Consiglio.

Tali distribuzioni possono essere versate o reinvestite in Azioni di nuova emissione della rispettiva classe di Azioni a discrezione del Consiglio.

Allo stesso modo, al fine di mantenere una Politica del NAV Costante, il Consiglio può decidere di rimborsare un numero corrispondente di Azioni dalla partecipazione dell'azionista per compensare l'importo di un'eventuale carenza dovuta al valore basso o negativo del rendimento e delle spese ascrivibili agli attivi sottostanti della rispettiva classe di Azioni. Il Consiglio può decidere in questo senso nei casi in cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi netti degli investimenti della classe di Azioni siano negativi.

La Società ha la facoltà di sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di una particolare classe, nonché l'emissione e il riscatto delle relative Azioni da parte degli azionisti e la conversione da o in Azioni di ciascuna classe

a) durante i periodi di chiusura delle principali Borse valori o di mercati sui quali sia quotata o negoziata di volta in volta una parte significativa degli investimenti della Società relativi a tale classe di Azioni in periodi diversi dai giorni festivi stabiliti, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi limitate o sospese; ovvero

b) allorché l'esistenza di una situazione di emergenza impedisca alla Società di disporre del patrimonio da essa detenuto e attribuibile a tale classe di Azioni o di effettuare la valutazione; ovvero

c) allorché si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione o di calcolo solitamente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti relativi a una categoria di beni, o il relativo prezzo corrente o le relative quotazioni su qualsiasi mercato o borsa valori; ovvero

d) durante i periodi in cui la Società non sia in grado di recuperare i fondi necessari per provvedere al pagamento per il riscatto delle Azioni di tale classe, o in cui il trasferimento di fondi utilizzati per la liquidazione o l'acquisto di investimenti o il pagamento di importi dovuti per il riscatto di Azioni non possa, a parere del Consiglio, essere effettuato ai normali tassi di cambio; o

e) qualora la Società, una classe o una sottoclasse siano o possano essere messe in liquidazione nel giorno in cui viene convocata l'assemblea degli azionisti per deliberare la liquidazione della Società, della classe o della sottoclasse, o successivamente a tale data; ovvero

f) qualora il Consiglio abbia stabilito che sia intervenuto un mutamento sostanziale nella valutazione di una quota significativa degli investimenti della Società

imputabili ad una determinata classe di Azioni e il Consiglio abbia stabilito, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società, di rinviare la preparazione o l'utilizzo di una valutazione ovvero di effettuare una successiva valutazione;

g) nel caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più FCM in cui una classe di Azioni abbia investito una quota significativa di attività;

h) nel caso di una fusione, qualora il Consiglio ritenga ciò giustificato ai fini della protezione degli azionisti;

i) qualsiasi periodo in cui, in relazione a una classe di Azioni che persegue una Politica del NAV Costante, sopraggiungano circostanze che non consentono più alla classe in questione di mantenere una Politica del NAV Costante, a patto che in tale evenienza il Consiglio faccia tutto il possibile per rimuovere quanto prima la sospensione mediante il passaggio al calcolo di un Valore Patrimoniale Netto per Azione variabile; o

j) in qualsiasi altra circostanza o insieme di circostanze nelle quali il mancato esercizio di tale opzione da parte della Società possa dare luogo a oneri tributari in capo alla Società o a suoi Azionisti o determinare altri svantaggi finanziari o altri effetti negativi per gli stessi che, altrimenti, non avrebbero dovuto subire.

Inoltre, in linea con l'Articolo 34 del Regolamento, il Consiglio può decidere di sospendere i rimborsi per un periodo fino a 15 giorni lavorativi.

Tale sospensione deve essere pubblicizzata, se opportuno, dalla Società e dalla stessa notificata agli azionisti che richiedono il rimborso delle loro Azioni al momento della presentazione della richiesta scritta per tale acquisto.

La sospensione per qualsivoglia classe di Azioni non produrrà alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle Azioni di qualsiasi altra classe di Azioni.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione possono essere revocate in caso di sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

Art. 22. Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascuna classe di Azioni sarà espresso con un valore per Azione denominato nella valuta della relativa classe di Azioni in conformità a quanto determinato dal Consiglio. Siffatto valore sarà determinato dividendo gli attivi netti della Società corrispondenti a ciascuna classe di Azioni, ovvero il valore delle attività della Società relative a tale classe, meno le passività riferibili alla medesima classe alla data o alle date che saranno determinate dal Consiglio, per il numero di Azioni in circolazione della relativa classe e arrotondando l'importo così ottenuto come da Regolamento.

A scanso di equivoci, i proventi e gli oneri relativi a un particolare Giorno di Valutazione saranno contabilizzati nell'ultimo Valore Patrimoniale Netto di tale Giorno di Valutazione e calcolati sulla base dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valutazione pertinente se la classe o sottoclasse di Azioni calcola più volte i Valori Patrimoniali Netti in ciascun Giorno di Valutazione.

Se dall'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione del relativo Giorno di Valutazione sono intervenute variazioni rilevanti delle quotazioni sui mercati nei quali è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società, la Società può, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti, annullare la valutazione prevalente ed effettuare una nuova, a patto che la prima valutazione non sia stata pubblicata.

A. L'attivo della Società deve comprendere:

a) cassa e disponibilità in deposito, ivi compresi eventuali interessi attivi maturati;

b) tutte le cambiali, gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di attivi non ancora consegnati);

c) tutte le obbligazioni a breve termine (compresi cartolarizzazioni e asset-backed commercial paper), titoli a termine, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni, quote/azioni di organismi per FCM e altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla Società o in capo alla stessa;

d) tutti gli interessi attivi maturati su titoli fruttiferi posseduti dalla Società, eccettuata la quota di predetti interessi compresa o rispecchiata nel valore capitale di tali titoli;

e) tutte le altre attività di ogni genere e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà determinato con le seguenti modalità:

(a) il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, delle cambiali, dei pagherò a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come sopra specificato, ma non ancora riscossi, si intende sempre considerato nella sua interezza, salvo qualora il ricevimento di tale valore nella sua totalità appaia improbabile, nel qual caso, il valore sarà determinato deducendo un importo che il Consiglio considererà in tal caso appropriato per riflettere il valore effettivo degli stessi;

(b) le azioni o quote di FCM sono valutate all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile comunicato da tali FCM;

(c) le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario saranno valutati secondo il metodo mark-to-market, mark-to-model e/o il metodo del costo

ammortizzato, come più diffusamente descritto nei documenti di vendita della Società in base al tipo di FCM. A scanso di equivoci, il metodo mark-to-model utilizza modelli finanziari per assegnare un valore equo a un attivo, che possono essere sviluppati ad esempio (i) internamente dal Consiglio e/o dalla Società di Gestione e/o (ii) utilizzando modelli esistenti di terzi come fornitori di dati o (iii) utilizzando una combinazione di entrambi (i) e (ii).

B. Le passività della Società devono comprendere:

a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e gli altri debiti;

b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le commissioni di consulenza e di gestione, le commissioni di deposito e di agenzia);

c) tutte le passività note, maturate e non, ivi incluse tutte le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura già scadute, compreso l'importo di eventuali dividendi deliberati dalla Società ma non pagati, allorché il Giorno di Valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto presenti o futuri;

d) un adeguato accantonamento per future tasse sulla base del capitale e del reddito sino al Giorno di Valutazione, quale sarà determinato di volta in volta dalla Società, nonché altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal Consiglio; e

e) tutte le altre passività della Società di qualunque tipo e natura, eccettuate le passività rappresentate dalle Azioni della Società. Nella determinazione dell'ammontare di tali passività la Società dovrà considerare tutte le spese pagabili dalla Società, comprese le spese di costituzione, le commissioni dovute a propri consulenti o gestori, le remunerazioni e le spese pagabili all'agente amministrativo, al depositario e alle banche corrispondenti, all'agente domiciliatario, al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, gli oneri e le spese sostenuti per la quotazione delle Azioni della Società presso qualsiasi borsa valori o altro mercato regolamentato, le spese legali e di certificazione, le spese di promozione, di stampa e traduzione, le spese di presentazione e pubblicazione, ivi compresi i costi pubblicitari e quelli connessi all'elaborazione e alla stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci annuali e semestrali, le tasse o imposte governative, nonché tutte le altre spese operative, ivi compresi il costo di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società può calcolare in via anticipata le spese amministrative e le altre spese a carattere regolare o ricorrente esprimendole con un importo stimato per

l'intero esercizio o per altri periodi, accantonandolo in rate di pari importo per ciascun periodo.

C. Dovrà essere costituito un pool di attività per ciascuna classe di Azioni, nel modo seguente:

a) i proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di Azioni saranno iscritti nei registri societari come parte del pool di attività istituito per quella classe di Azioni. Attività e passività, nonché proventi ed oneri relativi a tale classe saranno attribuiti a detto pool secondo quanto disposto nel presente Articolo;

b) ove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà iscritto nei registri societari nel medesimo pool di attività da cui è derivato. Contestualmente a ogni rivalutazione di un attivo, l'incremento o la riduzione di valore saranno applicati al relativo pool;

c) ove la Società sostenga una passività relativamente a un attivo di una specifica classe o a un'azione intrapresa relativamente a un attivo di un particolare pool, tale passività sarà attribuita al rispettivo pool;

d) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere considerata attribuibile a un particolare pool, tale attività o passività sarà equamente ripartita tra tutti i pool, ovvero, nella misura in cui gli importi lo giustifichino, sarà attribuita ai pool in proporzione al rispettivo Valore Patrimoniale Netto;

e) al pagamento dei dividendi agli azionisti, di qualsiasi classe di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto di tale classe di Azioni sarà decurtato dell'ammontare di tali dividendi. Ove siano state create, come più ampiamente illustrato all'Articolo 5 del presente Statuto, all'interno di ciascuna classe di Azioni due o più sottoclassi, le regole di ripartizione sopra delineate saranno applicate, mutatis mutandis, anche a tali sottoclassi.

D. Pooling

1. Il Consiglio potrà decidere di investire e di gestire una parte o la totalità del pool di attività costituito per due o più classi di Azioni (di seguito definiti "Fondi di Partecipazione"), laddove tale approccio sia opportuno in relazione ai rispettivi settori d'investimento. Un tale pool di attività ("Pool di Attività") verrà creato inizialmente trasferendovi contante ovvero (in conformità alle limitazioni di seguito indicate) altre attività provenienti da ciascun Fondo di Partecipazione. In seguito il Consiglio potrà effettuare periodicamente ulteriori trasferimenti a favore del Pool di Attività. Il Consiglio potrà inoltre trasferire attività dal Pool di Attività a un Fondo di Partecipazione, fino all'ammontare della partecipazione del Fondo

interessato. Le attività diverse dal contante potranno essere allocate a un Pool di Attività solo laddove siano appropriate per il settore di investimento del Pool di Attività interessato. Quanto disposto ai paragrafi (b), (c) e (d) della sezione C del presente Articolo sarà applicabile a ciascun Pool di Attività con le stesse modalità con cui è applicabile a un Fondo di Partecipazione.

2. Tutte le decisioni inerenti al trasferimento di attivi da o verso un Pool di Attività (di seguito definite "decisioni di trasferimento") dovranno essere comunicate con decorrenza immediata a mezzo telex, telefax o per iscritto al Depositario della Società, dichiarando la data e l'ora in cui la decisione di trasferimento è stata presa.

3. La partecipazione di un Fondo di partecipazione a un Pool di Attività verrà misurata mediante riferimento a unità figurative ("unità") di pari valore nel Pool di attività. All'atto della creazione di un Pool di Attività, il Consiglio determinerà a sua discrezione il valore iniziale di un'unità, espresso nella valuta che il Consiglio consideri appropriata, ed attribuirà a ciascun Fondo di Partecipazione delle unità dal valore complessivo pari all'ammontare del contante conferito (ovvero al valore delle altre attività conferite). Le frazioni di unità, calcolate fino al terzo decimale, potranno essere allocate secondo le necessità. In seguito, il valore di un'unità verrà determinato dividendo il valore patrimoniale netto del Pool di Attività (calcolato così come previsto sotto) per il numero di unità esistenti.

4. Ogni qualvolta siano conferiti o ritirati altri liquidi o attivi da un Pool di Attività, l'attribuzione di quote del rispettivo Fondo di Partecipazione sarà aumentata o ridotta (secondo i casi) di un numero di quote che sarà determinato dividendo l'ammontare della liquidità o il valore degli attivi conferiti o ritirati per il valore corrente di una quota. Qualora venga effettuato un conferimento in contante, esso potrà essere considerato, ai fini di tale calcolo, ridotto dell'ammontare che il Consiglio riterrà opportuno, per riflettere oneri tributari e costi di negoziazione e di acquisto che potrebbero essere imputati nell'investimento del contante interessato; in caso di prelevamento di contante, potrà essere operata un'aggiunta corrispondente, per riflettere costi che potrebbero essere imputati nel realizzare titoli o altri beni compresi nel Pool di Attività.

5. Il valore degli attivi conferiti a un Pool di Attività, ritirati dallo stesso o che ne facciano parte in qualsiasi momento e il valore patrimoniale netto del Pool di Attività saranno determinati in conformità a quanto disposto (mutatis mutandis) nel presente Articolo, fermo restando che il valore degli attivi sopra citati sarà determinato il giorno stesso di tale conferimento o ritiro.

6. Dividendi, interessi e altre distribuzioni di natura reddituale percepiti in relazione agli attivi nel Pool di Attività saranno immediatamente accreditati ai Fondi di Partecipazione, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool di Attività al momento dell'incasso. Allo scioglimento della Società, le attività che fanno parte di un Pool (nel rispetto delle pretese avanzate dai creditori) saranno attribuite ai Fondi di Partecipazione in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool di Attività.

E. Ai fini del presente Articolo:

a) le Azioni di cui sia stata accettata la sottoscrizione ma per le quali non sia ancora stato riscosso alcun pagamento saranno considerate esistenti a decorrere dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di Valutazione in cui siano state aggiudicate, e il relativo prezzo, fino al momento in cui sarà riscosso dalla Società, sarà considerato un debito verso la stessa Società;

b) le Azioni della Società di cui sia previsto il rimborso ai sensi dell'Articolo 20 del presente Statuto saranno considerate esistenti e contabilizzate con decorrenza immediata dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di Valutazione di cui al presente Articolo. Inoltre, a partire da quel momento e fino all'avvenuto pagamento del relativo prezzo saranno considerate una passività in capo alla Società;

c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e qualsiasi altro attivo della Società che non sia espresso nella valuta di denominazione del Valore patrimoniale netto di ciascuna classe, saranno valutati considerando il tasso di mercato o i tassi di cambio vigenti a tale data e in tale momento per la determinazione del Valore patrimoniale netto della rispettiva classe di Azioni e

d) tutti gli acquisti o le vendite di titoli effettuati dalla Società in qualsiasi Giorno di valutazione saranno perfezionati, per quanto possibile, in tale data.

e) Inoltre, nel caso in cui l'interesse della Società o degli azionisti lo giustifichi, il Consiglio potrà adottare tutte le misure necessarie nella misura consentita dal Regolamento e come più dettagliatamente descritto nei documenti di vendita della Società.

Art. 23. L'esercizio contabile della Società inizierà il 1° dicembre e si chiuderà il 30 novembre dell'anno successivo. I bilanci della Società saranno espressi in USD. Laddove siano presenti diverse classi in conformità all'Articolo 5 del presente Atto, e qualora i bilanci relativi a dette classi siano espressi in diverse valute, essi saranno convertiti in USD e integrati ai fini della determinazione del capitale sociale.

Art. 24. Entro i limiti consentiti dalla legge e su proposta del Consiglio relativamente a ciascuna classe di Azioni, spetterà all'assemblea generale degli azionisti di detta classe di

Azioni determinare le modalità con cui disporre dei risultati dell'esercizio. Eventuali dividendi saranno dichiarati in base al numero di Azioni della classe in questione che risulteranno circolanti alla data di registrazione del dividendo,

quale sarà determinata dal Consiglio nel caso di acconti sui dividendi, ovvero dall'assemblea generale degli azionisti della Società in qualsiasi caso per il saldo dei dividendi, e saranno distribuiti ai titolari di dette Azioni entro due mesi da tale dichiarazione. I dividendi potranno essere distribuiti sia in contanti che in natura sotto forma di dividendi in azioni e potranno comprendere, entro i limiti consentiti dalla legge, importi che rappresentino, tra l'altro, redditi o guadagni in conto capitale.

Fatte salve le prescrizioni di legge, il Consiglio potrà pagare un acconto sui dividendi relativi alle Azioni di qualsiasi classe di Azioni. Spetta al Consiglio determinare l'importo e la data per il pagamento di eventuali anticipi per ciascuna classe di Azioni. Al momento della creazione di una classe di Azioni, il Consiglio potrà decidere che tutte le Azioni di tale classe siano Azioni di capitalizzazione e che, di conseguenza, non sia distribuito alcun dividendo sulle Azioni di tale classe. Il Consiglio potrà altresì decidere l'emissione, nell'ambito della medesima classe di Azioni, di due sottoclassi, una delle quali sia costituita da Azioni di capitalizzazione e l'altra da Azioni di distribuzione. Non sarà dichiarato alcun dividendo relativamente ad Azioni di capitalizzazione emesse in conformità a quanto sopra.

Art. 25. In caso di scioglimento della Società (anche a seguito della liquidazione della sua ultima classe di Azioni rimanente, ai sensi dell'Articolo 181 della Legge), la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che abbia deciso lo scioglimento, e che ne stabilirà i poteri e la remunerazione.

I liquidatori possono, con il consenso degli azionisti espresso secondo le modalità previste dalla Legge del 1915, trasferire tutte le attività e le passività della Società a qualsiasi altro organismo d'investimento collettivo lussemburghese o estero a fronte dell'emissione a favore degli azionisti esistenti di azioni o certificati di tale entità proporzionali alle relative partecipazioni nella Società.

All'interno di ogni classe di Azioni, i proventi netti della liquidazione saranno distribuiti agli Azionisti (in natura, secondo quanto illustrato in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società ovvero in contanti) dai liquidatori in proporzione al numero di Azioni possedute nella relativa classe di Azioni.

Art. 26. Il presente Statuto potrà essere emendato con delibera di un'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rispetto del quorum e delle modalità di voto previsti dalla Legge del 1915 e/o dalla Legge.

Un emendamento che influisca sui diritti dei titolari di Azioni di una classe rispetto a quelli di altre classi dovrà rispettare i requisiti di quorum e di maggioranza relativi a ciascuna delle classi interessate.

Art. 27. Eventuali fondi spettanti agli azionisti alla liquidazione della Società e che non vengano rivendicati dagli aventi diritto entro la chiusura del processo di liquidazione saranno depositati in nome degli aventi diritto presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo.

Art. 28. Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto saranno determinate in conformità alla Legge del 1915, al Regolamento e alla Legge.

Art. 29. La Società potrà concludere un contratto di consulenza e gestione degli investimenti con una controllata di JPMorgan Chase & Co. (il "Gestore degli Investimenti"). In alternativa, la Società può stipulare contratti di servizi gestionali con una società di gestione autorizzata in conformità al cap. 15 della Legge (la "Società di Gestione") ai sensi dei quali la Società di Gestione viene incaricata di fornire alla Società servizi di gestione, amministrazione e marketing.

In caso di mancata stipula o di risoluzione di detti contratti, in ogni caso la Società dovrà modificare immediatamente la sua denominazione sociale su richiesta del Gestore degli Investimenti o, a seconda dei casi, della Società di Gestione, assumendone una diversa da quella indicata all'Articolo 1.

Art. 30. In conformità alle disposizioni del Regolamento e dei relativi atti delegati che integrano il Regolamento, la Società di Gestione ha stabilito procedure interne personalizzate di valutazione della qualità creditizia (le "Procedure Interne per il Credito") tenendo conto dell'emittente dello strumento e delle caratteristiche dello strumento stesso per determinare la qualità creditizia degli strumenti detenuti nel portafoglio di ciascuna classe di Azioni.

Le Procedure Interne per il Credito sono amministrate da un team dedicato di analisti di ricerca sul credito sotto la responsabilità della Società di Gestione.

Le Procedure Interne per il Credito sono monitorate su base continuativa dalla Società di Gestione, in particolare per assicurare che le procedure siano appropriate e che continuino a fornire una rappresentazione accurata della qualità creditizia degli strumenti in cui ciascuna classe di Azioni può investire. Le Procedure Interne per il Credito sono

progettate con la flessibilità necessaria per adattarsi alle variazioni dell'importanza relativa dei criteri di valutazione, che possono mutare di volta in volta.

Gli analisti di ricerca sul credito conducono ricerca fondamentale sui settori in cui ciascuna classe di Azioni investe e sulle società di tali settori. Gli analisti si concentrano sulle tendenze che incidono su ciascun settore, regione o tipo di prodotto, nonché sulla comprensione di come le nuove normative, politiche e tendenze politiche ed economiche possano influire sulla qualità del credito degli strumenti in cui ciascuna classe di Azioni può investire.

Tramite l'applicazione delle Procedure Interne per il Credito, gli analisti di ricerca sul credito redigono un "elenco approvato" di strumenti con valutazione favorevole nei quali una classe di Azioni può investire. Per redigere l'elenco approvato degli strumenti che ricevono una valutazione favorevole, gli analisti di ricerca sul credito assegnano un rating interno a ciascun emittente (o garante, a seconda dei casi) di strumenti, tenendo conto delle caratteristiche degli strumenti stessi. Il rating interno esprime la qualità creditizia relativa dell'emittente e degli strumenti, ovvero rappresenta la miglior stima, da parte degli analisti di ricerca sul credito, della solidità creditizia sottostante dei titoli e degli strumenti di ciascun emittente. L'assegnazione del rating interno avviene sulla base di numerosi fattori quantitativi e qualitativi, come di seguito descritto, e comprende la valutazione dei fattori correnti, unitamente a ipotesi su scenari che potrebbero svilupparsi per l'emittente in un orizzonte temporale di breve-medio periodo.

In conformità alle Procedure Interne per il Credito, il rating interno assegnato a ciascun emittente e strumento deve essere rivisto annualmente (o con maggior frequenza se richiesto da fattori di mercato). Se la qualità creditizia di un emittente diventa incerta o "oggetto di notizia" (ad esempio a seguito di un importante evento finanziario negativo o di un declassamento significativo da parte di un'agenzia di rating), il merito di credito dell'emittente sarà immediatamente riconsiderato e potranno essere adottate misure appropriate per qualsiasi strumento specifico dell'emittente in questione nell'ambito delle classi di Azioni. Tali misure potrebbero includere la vendita delle posizioni sottostanti o il mantenimento delle stesse fino alla scadenza, a seconda delle caratteristiche specifiche dello strumento; in entrambi i casi, la decisione sarà basata su ciò che è nel miglior interesse degli azionisti della classe di Azioni.

I rating interni assegnati sulla base delle Procedure Interne per il Credito sono utilizzati per stabilire le opportune restrizioni al livello di esposizione che una classe di Azioni può assumere nei confronti di un emittente, compresi limiti monetari, tenori e

concentrazioni dei conti; pertanto, le restrizioni applicate a livello di classe di Azioni possono essere più prudenti delle restrizioni pertinenti stabilite nel Regolamento. Le variazioni dei rating interni assegnati dagli analisti di ricerca sul credito possono inoltre comportare modifiche di tali restrizioni.

Nel determinare il rischio di credito dell'emittente e dello strumento, gli analisti di ricerca sul credito si concentrano sulla valutazione della capacità dell'emittente o del garante di rimborsare i propri debiti e sulle caratteristiche dello specifico strumento, in quanto gli strumenti possono reagire in modo diverso in uno scenario di insolvenza. La valutazione del merito di credito si basa su un'analisi sia quantitativa che qualitativa.

- Analisi quantitativa

Gli analisti di ricerca sul credito elaborano modelli finanziari proprietari sugli emittenti i cui strumenti possono essere detenuti da una classe di Azioni. I modelli sono incentrati sull'analisi dei dati finanziari, sull'individuazione delle tendenze e sul monitoraggio delle principali determinanti del rischio di credito (nonché sulla formulazione di previsioni laddove necessario). Tali modelli utilizzano parametri che comprendono, a titolo esemplificativo, l'analisi della redditività, l'analisi del cash flow e della liquidità e l'analisi della leva finanziaria. L'analisi quantitativa si avvale anche delle osservazioni passate sulle variazioni di rating e sulla volatilità delle insolvenze tra categorie di rating e in diversi orizzonti temporali (orizzonti più brevi limitano la volatilità dei rating e delle insolvenze). Inoltre, gli analisti di ricerca sul credito valutano i prezzi dei titoli e gli spread creditizi collegati agli emittenti rispetto a parametri di riferimento appropriati, che forniscono informazioni sulla variazione relativa del rischio di credito (o d'insolvenza) dell'emittente rispetto ai settori o alle regioni rilevanti.

- Analisi qualitativa

Nel fornire la propria analisi qualitativa del rischio di credito di ciascun emittente, gli analisti di ricerca sul credito esaminano una varietà di materiali tra cui verbali delle riunioni dell'alta dirigenza, bilanci annuali e trimestrali, pubblicazioni di settore, ricerche di terzi e servizi giornalistici. L'analisi qualitativa del credito tiene conto delle condizioni macroeconomiche e dei mercati finanziari prevalenti che incidono sull'emittente, valutando i seguenti fattori in relazione a ciascun emittente e strumento come opportuno:

- Capacità di generazione di utile in relazione alle riserve di capitale e alla qualità dell'attivo;
- Fonti di liquidità;

- Capacità di reagire a futuri eventi di mercato e a eventi specificamente legati all'emittente o al garante, compresa la capacità di rimborso in una situazione altamente avversa;
- Posizione competitiva dell'emittente o del garante nell'ambito del suo settore o delle sue principali aree di attività;
- Per gli emittenti sovrani, oltre alla stabilità politica, le dimensioni, la solidità e la diversità dell'economia rispetto al debito e alle passività potenziali;
- Categorizzazione degli strumenti in base alla priorità di pagamento (senior o subordinati) e alle fonti secondarie di rimborso (ad esempio, un diritto su collaterale sottostante oltre alla promessa di rimborso dell'emittente). Tale classificazione consente alla Società di Gestione o ai suoi delegati di valutare eventuali perdite relative a un emittente o un garante in caso di insolvenza;
- Natura a breve termine degli strumenti del mercato monetario, in modo tale che gli strumenti detenuti abbiano una vita residua sufficientemente breve da ridurre al minimo la possibilità di gravi declassamenti;
- Categorizzazione degli strumenti in base al loro profilo di liquidità e alla loro classe di attivo.

Per quanto riguarda i mortgage-backed securities, la valutazione degli analisti di ricerca sul credito può comprendere, a titolo esemplificativo, la struttura della società veicolo, la solidità della società che sponsorizza o sostiene la società veicolo, se del caso, e altri fattori ritenuti necessari. La determinazione degli asset-backed securities approvati, come gli asset-backed commercial paper (ABCP), si basa sui seguenti elementi (in aggiunta a quelli sopra descritti):

- Analisi delle condizioni di un'eventuale garanzia della liquidità o di altra natura fornita; e
- Analisi legali e strutturali volte a determinare che il particolare asset-backed security comporta un rischio di credito minimo per l'investitore.

In conformità al disposto del Regolamento, la Società di Gestione ha stabilito, implementato e continua coerentemente ad applicare procedure prudenti e rigorose di gestione della liquidità onde garantire l'ottemperanza delle soglie di liquidità settimanali previste dal Regolamento per FCM con valore patrimoniale netto costante a breve termine che investono in debito pubblico e FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità. La gestione della liquidità viene riesaminata a livello delle singole classi di Azioni per garantire

il continuo rispetto dei livelli minimi di liquidità giornaliera e settimanale secondo quanto specificato nei documenti di vendita della Società.

Le procedure di gestione della liquidità puntano altresì a valutare la potenziale discrepanza tra la liquidità sull'attivo e quella sul passivo. Segnatamente, le procedure valutano il profilo di liquidità degli attivi di una classe di Azioni e le dimensioni potenziali dei rimborsi degli azionisti di tale Classe di Azioni. Vengono considerati vari scenari alternativi sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress, formulando ipotesi diverse per ognuno di essi relativamente alla liquidità sull'attivo e alla liquidità sul passivo. Vengono altresì prese in considerazione varie ipotesi riguardo alle modalità di liquidazione degli attivi della Classe di azioni.

Per quanto riguarda la liquidità sull'attivo, le posizioni in portafoglio vengono classificate in base al loro livello di liquidità, tenendo conto sia del profilo di liquidità dei singoli titoli (valutazione bottom-up che fa leva sui dati quantitativi ricavati dai modelli dei fornitori attuali e viene integrata, ove appropriato, da modelli qualitativi basati su giudizi) sia delle limitazioni più generali inerenti alla profondità del mercato della classe di attivo in questione (valutazione top-down che si avvale delle stime dei trader e di altre rilevazioni). In aggiunta alla valutazione di base della liquidità effettuata per ciascuna Classe di azioni in condizioni di mercato normali, vengono presi in considerazione scenari di liquidità in condizioni di stress, laddove le cifre di partenza sono decurtate per riflettere la minore liquidità di mercato attesa in tali circostanze.

Relativamente alla liquidità sul passivo, le posizioni degli azionisti vengono regolarmente riviste e valutate in conformità alla politica "Know Your Customer", verificando il rispetto dei livelli di concentrazione e di volatilità dei flussi nonché gli eventuali effetti sulla liquidità nelle Classi di Azioni. Vengono considerati diversi scenari per i flussi finanziari basati sui flussi storici osservati per le singole Classi di azioni, sugli scenari di stress ipotetici e sul fabbisogno di liquidità stimato degli azionisti.

Se le soglie di liquidità stabilite dal Regolamento scendono al di sotto dei limiti fissati dallo stesso per gli FCM con valore patrimoniale netto costante che investono in debito pubblico e gli FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità, il Consiglio può decidere di applicare (i) commissioni di liquidità o (ii) massimali di rimborso, come disposto nel precedente Articolo 20, oppure sospendere le richieste di rimborso, come disposto nel precedente Articolo 21.

Art. 31. Qualsiasi informazione resa disponibile dalla Società ad alcuni o a tutti gli investitori deve essere resa disponibile tramite i mezzi di informazione stabiliti dal

Consiglio, tra cui: (i) documenti di vendita della Società o la documentazione di marketing, (ii) modulo di sottoscrizione, rimborso, conversione o trasferimento, (iii) lettera di conferma, dichiarazione di conferma in qualsiasi altra forma, (iv) lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro tipo di avviso o messaggio (tra cui notifica verbale o messaggio verbale), (v) pubblicazione su media (elettronici o stampati), (vi) relazione periodica della Società, (vii) sede legale della Società, della Società di Gestione o di altra parte terza, (viii) una parte terza, (ix) internet o un sito web, e (x) qualsiasi altro mezzo di comunicazione liberamente scelto di volta in volta dal Consiglio, purché tale mezzo sia conforme al presente Statuto nonché alla legge e ai regolamenti applicabili.

Alcuni mezzi elettronici di informazione utilizzati per mettere a disposizione talune informazioni o documenti richiedono un accesso a internet e/o a un sistema di messaggistica elettronica.

Investendo nella Società o facendone richiesta, l'investitore prende atto del potenziale utilizzo di sistemi di comunicazione elettronici per la divulgazione di determinate informazioni, come descritto nei documenti di offerta, e conferma di avere accesso ad internet e ad un sistema di posta elettronica che gli consenta di consultare le informazioni o i documenti resi disponibili attraverso tali mezzi di comunicazione digitali.

Per Copia certificata:
Lussemburgo, 18 dicembre 2018,
A Nome della Società:
M^e Carlo WERSANDT
notaio